



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di *payroll* in *outsourcing* e della fornitura di un
applicativo per la gestione del personale dell'Istituto

(CIG BB700F8F99)

SCHEMA DI CONTRATTO



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

Art. 1 - Valore della premessa e degli allegati	4
Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI	4
Art. 2 - Oggetto del Contratto	4
Art. 3 - Durata e opzioni.....	4
Art. 4 - Modalità di esecuzione dei servizi	4
Art. 5 - Oneri specifici a carico dell'aggiudicatario.....	4
Art. 6 - Obblighi dell'Impresa	5
Art. 7 - Obblighi di segretezza e di riservatezza	6
Art. 8 - Referente del contratto	7
Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI	7
Art. 9 - Responsabilità e risarcimento danni.....	7
Art. 10 - Brevetti e diritti d'autore	7
Art. 11 - Penali	8
Art. 12 - Garanzia definitiva	8
Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO	8
Art. 13 - Controlli dell'Istituto.....	9
Art. 14 - Verifiche di conformità	9
Art. 15 - Importo contrattuale	9
Art. 16 - Revisione dei prezzi.....	10
Art. 17 - Fatturazione e pagamenti	10
Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI	11
Art. 18 - Subappalto.....	11
Art. 19 - Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso.....	11
Art. 20 - Responsabile unico del progetto e direttore esecutivo del contratto.....	12
Art. 21 - Controversie.....	12
Art. 22 - Segnalazioni di <i>whistleblowing</i>	12
Art. 23 - Trattamento dei dati personali - Responsabile del trattamento	12
Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto	15
ALLEGATO 1	17
ALLEGATO 2.....	18



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

TRA

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito anche Istituto), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via del Quirinale, n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da.....

E

l'operatore *economico aggiudicatario* (di seguito *Impresa*) con sede legale in, codice fiscale rappresentata da.....in qualità di....., regolarmente autorizzato alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

PREMESSO CHE

- a. l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di *payroll* in *outsourcing* e della fornitura di un applicativo per la gestione del personale dell'Istituto;
- b. l'impresa ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria della procedura, come da comunicazione dell'Istituto del _____;
- c. l'impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della gara, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. l'impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto con le modalità previste dalla legge di gara, definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. l'impresa ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la documentazione relativa alla prestazione, a garanzia degli impegni contrattuali, della cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa definitiva, rilasciata a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 c.c., con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Istituto e con efficacia oltre il termine dell'obbligazione principale, secondo l'espressa previsione dell'art. 1957 c.c., per la regolamentazione della quale si richiama all'art. 12 del presente contratto nei modi e nelle misure di legge.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

Art. 1 - Valore della premessa e degli allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da: Capitolato tecnico e relativi allegati/appendici, Disciplinare di gara e relativi allegati, Offerta tecnica, Offerta economica, il Patto d'integrità e ogni altro documento citato nella premessa.

Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Art. 2 - Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha come oggetto l'affidamento del servizio di *payroll in outsourcing* e della fornitura di un applicativo per la gestione del personale dell'Istituto.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario.

Art. 3 - Durata e opzioni

1. Il contratto avrà la durata di 36 mesi, a partire dal 1° gennaio 2027, oltre alla fase di avvio che decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e che, in relazione alle attività necessarie all'attivazione del servizio di *payroll*, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026.
2. Il contratto può essere prorogato per una durata di ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni.
3. La volontà di esercitare l'opzione di proroga è comunicata da parte dell'Istituto all'Impresa almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dei servizi

1. L'impresa dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della stipula contrattuale.
2. L'impresa prende atto ed accetta che i servizi dovranno essere svolti in conformità con il piano di lavoro concordato con l'Istituto e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, salvo eventuali e successive variazioni da concordare per iscritto con l'Istituto.

Art. 5 - Oneri specifici a carico dell'aggiudicatario

1. Per tutta la durata del Contratto, l'impresa, oltre a quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto, per quanto di propria competenza, di verificare la conformità dei servizi erogati alle disposizioni previste nel Capitolato Tecnico;
 - predisporre gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio ed il rispetto degli standard stabiliti nel Capitolato Tecnico;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

- comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto.
- 2. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 15 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
- 3. L'impresa si impegna, altresì, a rendere disponibile all'Istituto la reportistica nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato.

Art. 6 - Obblighi dell'Impresa

1. L'impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
 - a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 15. L'impresa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
 - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
 - secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
2. L'impresa si obbliga ad avvalersi dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
3. L'impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.
4. L'impresa si obbliga altresì a:
 - a. garantire la idoneità, onestà, affidabilità, la correttezza di comportamento e la conformità alle regole di deontologia professionale del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. In caso di assenza di tali requisiti in capo a uno o più componenti del gruppo di lavoro o a eventuali altri dipendenti dalla Impresa incaricati dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Istituto potrà chiederne l'allontanamento e la sostituzione con soggetto avente qualifica almeno pari a quella del soggetto sostituito;
 - b. eseguire le prestazioni oggetto del contratto con la diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2, del cod. civ.;
 - c. utilizzare l'italiano quale lingua di interlocuzione;
 - d. far osservare le prescrizioni dell'IVASS in materia di accesso agli stabili in cui saranno eseguite le prestazioni e di spostamento all'interno degli stessi;
 - e. comunicare all'Istituto le generalità e gli estremi di un valido documento di riconoscimento del personale che, per ragioni connesse all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, dovrà accedere ai locali dell'IVASS;
 - f. consegnare al personale che dovrà accedere ai locali dell'Istituto l'informativa IVASS che sarà fornita alla stipula contrattuale relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato dallo stesso Istituto;
 - g. rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) adottando ed osservando



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando l'Istituto da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In particolare, l'Impresa darà massima diffusione e conoscenza, tra il personale adibito ai servizi dedotti in contratto, alle informazioni circa le misure di prevenzione e di emergenza e alle indicazioni in ordine alle modalità di evacuazione degli stabili in caso di emergenza. A tale ultimo riguardo dovrà essere consegnata ad ogni lavoratore interessato una copia delle "norme di comportamento da osservare per l'evacuazione in caso di emergenza" che verranno fornite dall'Istituto;

- h. osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in vigore per la categoria, provvedendo a proprie cura e spese esclusive al pagamento di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali relativi ai dipendenti medesimi. L'Istituto effettuerà i controlli sulla regolarità contributiva e fiscale di cui al successivo art. 17;
- i. comunicare tempestivamente all'IVASS (entro 30 giorni dall'evento rilevante o dalla conoscenza/conoscibilità dello stesso) ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura e degli organi tecnici e amministrativi dell'Impresa nonché produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive;
- j. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a:
 - comunicare all'Istituto tempestivamente e, comunque, non oltre 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, l'Impresa si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. L'impresa si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi;
 - inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 - Obblighi di segretezza e di riservatezza

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.
5. Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell'IVASS di cui l'Impresa e/o i suoi amministratori e/o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza dell'Impresa da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione scritta all'IVASS. Tutti gli amministratori e dipendenti dell'Impresa sono tenuti al segreto previsto dall'articolo 2407 del codice civile. È esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione dell'IVASS non autorizzata, fatte salve le documentazioni strettamente necessarie per la realizzazione dell'oggetto contrattuale.

Art. 8 - Referente del contratto

1. L'Impresa entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della stipula contrattuale è tenuta a comunicare il nominativo ed i recapiti del proprio Referente per lo svolgimento di tutte le attività previste nel contratto.

Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI

Art. 9 - Responsabilità e risarcimento danni

1. L'impresa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. L'Impresa assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare all'IVASS, ai dipendenti dello stesso, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione dell'Istituto da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Art. 10 - Brevetti e diritti d'autore

1. L'impresa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa e adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (*hardware* e *software*) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, l'impresa manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.

4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 11 - Penali

1. L'impresa riconosce all'Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare:
 - a. una penale fino al 5% dell'importo complessivo del contratto esclusa IVA in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 7 (*riservatezza*) del presente Contratto;
 - b. le penali previste nell'Appendice n. 1 "Penali" del Capitolato Tecnico da intendersi integralmente richiamate.
2. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà all'impresa entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati via PEC.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
5. L'Istituto potrà applicare all'impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 12 - Garanzia definitiva

1. La cauzione di cui alla lettera e) della premessa, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 s'intende prestata dall'impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalso, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stesso, il quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. In caso di esercizio dell'opzione di proroga del presente Contratto, l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte per la durata della proroga.
5. La garanzia sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

Art. 13 - Controlli dell'Istituto

1. È riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche periodici e a campione, sull'osservanza da parte dell'impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. A tal fine l'impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.


Art. 14 - Verifiche di conformità

1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 116 del d. lgs. n. 36/2023 e secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e agli altri atti di gara determinerà l'esito negativo delle verifiche.
2. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale.
3. L'Istituto ha la facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa mediante PEC, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere la fornitura oggetto del presente Contratto del tutto inadatta alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili.
4. Il positivo esito delle verifiche non esonera l'impresa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.

Art. 15 - Importo contrattuale

1. L'importo complessivo del contratto è pari a euro _____ oltre IVA, calcolato sulla base dei seguenti prezzi offerti dall'impresa aggiudicataria:

N.	Servizio/Fornitura	Unità di misura	Quantità (Q)	Costo unitario (Cu)	Importo complessivo (Q x Cu)
1	Configurazione dell'infrastruttura e manutenzione evolutiva	Giorni uomo	300		
2	Fornitura delle licenze dei moduli applicativi, manutenzione, help desk e cloud (canone annuo)	Canone annuo	3		
3a	Badges	Unità	840		
3b	Terminali di rilevazione delle presenze e/o accessi	Unità	15		
3c	Terminali apriporta integrati con il controllo accessi	Unità	4		
3d	Installazione (una-tantum a corpo)	Unità	1		
3e	Canone di manutenzione dei sistemi hardware	Canone annuo	3		
4	Cedolini – servizio in outsourcing payroll	Unità	16.932		
5	Servizio di consulenza del lavoro svolto da un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti del lavoro di cui alla L. n. 12/1979	Ore	240		

 IVASS ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI	<i>Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della fornitura di un applicativo per la gestione del personale dell'Istituto (CIG BB700F8F99)</i>
--	---

N.	Servizio/Fornitura	Unità di misura	Quantità (Q)	Costo unitario (Cu)	Importo complessivo (Q x Cu)
6	Attività di assistenza e affiancamento post Go-Live	Ore	240		

2. I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
3. Tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dall'impresa.
4. I suddetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 16 - Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale allegati al presente disciplinare.
2. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Art. 17 - Fatturazione e pagamenti

1. La liquidazione dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di regolari fatture emesse e inoltrate, ai sensi del D.M. del MEF n. 55/2013 e dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, esclusivamente in forma elettronica, da trasmettere per mezzo del Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate e intestate all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale 21, 00187 Roma (CF 97730600588).
2. Sulle fatture dovranno essere indicati il CIG BB700F8F99 identificativo del presente contratto, il codice fiscale dell'IVASS, l'IBAN del conto corrente dedicato di cui all'articolo 7, comma 4, lett. j) e il Codice univoco ufficio UF3BVP, destinatario della fattura elettronica. Le fatture dovranno inoltre essere emesse secondo il regime IVA della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment").
3. I pagamenti relativi alle prestazioni dedotte nel contratto saranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa effettuazione delle verifiche di seguito indicate.
4. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto.
5. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 11, del d. lgs. n. 36/2023.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

6. La liquidazione del corrispettivo è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
7. Sono a carico dell'impresa le spese di bollo, tutti gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

Art. 18 - Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Contratto in quanto non dichiarato dall'impresa in sede di offerta.

Oppure

1. L'esecuzione delle attività di _____ nel limite pari al ____% dell'importo contrattuale, come specificato dall'Impresa nell'ambito dell'offerta presentata, potrà essere affidata in subappalto.
2. È fatto divieto ai subappaltatori di subappaltare a loro volta ad altri fornitori.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso l'Istituto, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del Contratto di subappalto; con il deposito del citato contratto dovrà essere, altresì, trasmessa la restante documentazione prescritta ai sensi dell'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023.
4. L'impresa subappaltatrice dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Inoltre, l'Impresa resta, di fronte all'Istituto, unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali legge e contrattuali sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori dipendenti dell'impresa subappaltatrice.
6. L'impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili all'Impresa subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili all'Impresa subappaltatrice o ai suoi ausiliari.
7. L'impresa si obbliga a risolvere di diritto tempestivamente, dandone comunicazione all'Istituto via pec, il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Istituto inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Istituto né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
8. L'esecuzione dei servizi subappaltati non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, dandone comunicazione via pec, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 19 - Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 120 del d. lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

2. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 120 del d. lgs. n. 36/2023 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
3. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l'Istituto avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
4. L'Istituto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d. lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del presente contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ha la facoltà di richiedere all'appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nell'Offerta Economica.
5. Restano salve le ipotesi di risoluzione e di recesso previste dagli artt. 122 e 123 del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 20 - Responsabile unico del progetto e direttore esecutivo del contratto

1. Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Isabella Bozzano. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. _____.

Art. 21 - Controversie

1. Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.

Art. 22 - Segnalazioni di *whistleblowing*

1. L'impresa si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori che l'Istituto dispone di un sistema di gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* provenienti dai soggetti esterni che vengano a conoscenza di condotte illecite di dipendenti dell'Istituto in ragione dell'attività lavorativa svolta in favore dell'Istituto stesso. In particolare, l'Impresa comunicherà che è possibile presentare una segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione, in busta chiusa con l'indicazione di "riservatissimo", tramite posta ordinaria, all'indirizzo Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, Via del Quirinale 21, 00187 Roma. All'interno del plico, andrà inserita, oltre alla segnalazione, una busta chiusa contenente i dati relativi all'identità del segnalante, la firma e la copia di un documento di riconoscimento, consultabili nei limiti di legge; il segnalante può inserire nella busta chiusa anche dati di contatto, quali numero telefonico e indirizzo mail.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali - Responsabile del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali da parte dell'IVASS e della Società avverrà secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e in conformità alle disposizioni normative dettate in materia di privacy dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, come modificato dalle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo.
2. I dati personali trattati in relazione all'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto l'IVASS, quale Titolare del trattamento, nomina la



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

Società Responsabile del Trattamento, in relazione ai dati personali di titolarità dell'IVASS, trattati per dare esecuzione al presente contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è descritto nell'allegato 1.

4. L'efficacia di tale nomina avrà una durata pari a quella prevista per il contratto e comunque fino alla cessazione degli obblighi dal medesimo derivanti.
5. La Società accetta la nomina, confermando l'esperienza e la conoscenza posseduta in materia, anche attraverso il possesso di eventuali pertinenti certificazioni in materia, nonché la sua capacità a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e a tutelare i diritti degli interessati.
6. In qualità di Responsabile del trattamento, la Società si impegna a garantire che lo stesso sia svolto nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emesse dal Garante per la protezione dei dati personali, attuando tutte le misure a tal fine necessarie, garantendo anche la conformità del trattamento medesimo ad eventuali obblighi sopravvenuti. In particolare, la Società si obbliga a:
 - trattare i dati ricevuti in conformità del presente contratto e delle istruzioni fornite dall'IVASS; nel caso in cui la Società sia tenuta per obbligo normativo ad adempimenti verso Autorità o Enti riguardanti anche i dati personali affidati, quale Responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima dell'avvio delle operazioni di trattamento;
 - eseguire esclusivamente le attività di trattamento funzionali, necessarie e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non utilizzare i dati ricevuti per finalità diverse; qualora sorgesse la necessità di effettuare un trattamento diverso rispetto a quello ordinario, la Società dovrà richiedere specifica autorizzazione all'IVASS;
 - disciplinare l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al proprio personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto;
 - istruire il personale preposto al trattamento dei dati, garantendo che tutte le persone autorizzate al trattamento si impegnino a mantenere totale riservatezza rispetto a tali dati e che, a tal fine, le stesse agiscano sotto il costante controllo del Responsabile e in conformità alle istruzioni fornite da quest'ultimo e dall'IVASS;
 - adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del citato Regolamento UE 2016/679, previste dal Capitolato tecnico e da riportare nell'allegato 2;
 - assistere l'IVASS nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 32–36 del citato Regolamento UE 2016/679, prestando assistenza in particolare in caso di effettuazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
 - mettere a disposizione dell'IVASS tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa e dal presente contratto, con particolare riferimento alle modifiche relative alle misure di sicurezza;
 - consentire all'IVASS eventuali verifiche periodiche o quando vi siano indicazioni di inosservanza circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione; in particolare, la Società permette all'IVASS di realizzare le attività finalizzate a verificare la conformità dei trattamenti; le asseverazioni di



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

conformità ricevute e i risultati di eventuali verifiche effettuate dovranno essere documentati ai fini degli eventuali controlli dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

- informare tempestivamente l'IVASS di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 dovesse pervenire e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell'ambito del mandato affidatole;
 - informare tempestivamente l'IVASS in caso di violazioni (data breach) o sospette violazioni dei dati personali, fornendo: i) una descrizione dettagliata dei fatti e delle circostanze e qualunque altra informazione l'IVASS, in qualità di Titolare, possa richiedere; ii) i recapiti di un referente presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni; iii) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo;
 - avvisare tempestivamente l'IVASS in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e assistere l'IVASS nel caso di richieste a questo formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento di dati personali di cui al presente contratto;
 - garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio l'IVASS qualora la Società venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti; al termine dell'esecuzione del contratto, trasmettere all'IVASS o, in alternativa e su richiesta di quest'ultima, distruggere le informazioni e i dati detenuti e trattati in nome e per conto del Titolare e che il Responsabile non debba altrimenti detenere in conformità a norme di legge.
7. La Società non può affidare alcun trattamento connesso all'esecuzione del contratto a eventuali sub-contraenti, salvo il caso in cui ciò si renda necessario per l'esecuzione delle prestazioni e comunque previa autorizzazione specifica dell'IVASS. Resta inteso che, in tali ipotesi, la Società dovrà assicurare che tali sub-contraenti presentino garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse.

La Società presenta all'IVASS la richiesta di autorizzazione prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire all'IVASS di decidere in merito all'autorizzazione. Il contratto stipulato fra la Società e il sub-responsabile impone a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui la Società è vincolata. Su richiesta dell'IVASS, la Società fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile e di ogni successiva modifica. La Società rimane pienamente responsabile nei confronti dell'IVASS dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con la Società stessa e si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto sia a norma delle presenti clausole, sia in materia di protezione dei dati personali.

La Società notifica all'IVASS qualunque inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del sub-responsabile del trattamento.

La Società inserisce nel contratto con il sub-responsabile del trattamento una clausola secondo la quale, qualora la Società stessa sia divenuta insolvente, l'IVASS ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8. La Società manleva e tiene indenne l'IVASS da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali o degli obblighi derivanti dal presente atto, derivante dalla condotta sua o del sub-responsabile.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

9. La Società non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte dell'IVASS o ne sia obbligata da norma dell'Unione europea o dello Stato Membro di appartenenza. In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni del Capo V del Regolamento UE 2016/679. Qualora la Società ricorra a un sub-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività per conto dell'IVASS e tali attività comportino il trasferimento internazionale di dati personali, la Società e il sub-responsabile devono garantire il rispetto del Regolamento UE 2016/679.
10. Durante l'esecuzione del contratto, nell'eventualità di modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali che generino nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa), la Società si impegna a collaborare – nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse – con l'IVASS affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
11. La Società, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga altresì a curare l'aggiornamento di un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte in relazione all'esecuzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 30, paragrafo 2, del citato Regolamento UE 2016/679.
12. La Società comunica all'IVASS il nome e i dati, in particolare numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, del proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer), qualora ne abbia designato uno e tiene costantemente aggiornate tali informazioni.
13. La Società è tenuta a conservare direttamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24.11.2008 e successive modifiche e integrazioni.
14. Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle definizioni e delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. In caso di contraddizione fra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati vigenti fra le parti o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole, salvo che non risulti espressa volontà di modifica delle stesse e salvo che la modifica non sia dettata da norme di legge sopravvenute.
15. In caso di gravi inadempimenti del Responsabile del trattamento, l'IVASS si riserva la facoltà di risolvere l'accordo.

PER L'IVASS

PER L'IMPRESA

Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da

.....

.....

Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto

Il sottoscritto _____, in qualità di _____, dichiara per conto della Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

Articolo 3;
Articolo 5;
Articolo 6;
Articolo 7;



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

Articolo 9;
Articolo 10;
Articolo 11;
Articolo 16;
Articolo 17;
Articolo 18;
Articolo 19;
Articolo 21;
Articolo 23.

PER L'IMPRESA

Firmato digitalmente da

.....

ALLEGATO 1

Tipologia di trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

Addetti / Esponenti aziendali società fornitrici di servizi; Componenti Collegio Arbitro Assicurativo; Componenti Collegio di garanzia; Consiglieri IVASS; Consulenti esterni; Dipendenti IVASS; Pensionati; Distaccati Banca d'Italia; Familiari e affini dei dipendenti; Rappresentanti sindacali; Tirocinanti/Praticanti.

Categorie di dati personali trattati

Personalì; particolari; altamente personali.

Categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

.....

Descrizione del trattamento

.....

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

.....

Durata del trattamento

.....

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche **la natura e la durata** del trattamento

.....



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della
fornitura di un applicativo per la gestione del personale
dell'Istituto (CIG BB700F8F99)*

ALLEGATO 2

Misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Il Responsabile si impegna a individuare e adottare misure tecniche e organizzative appropriate ed adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tale impegno è da considerarsi continuativo e costantemente teso a mantenere adeguato il livello di sicurezza atteso nel tempo.

Esempi di possibili tipologie di misure tecniche e organizzative; specificare in concreto quali misure si intendono adottare descrivendone le caratteristiche e le finalità. Le misure devono essere conformi ai parametri tecnici previsti nel capitolato di gara:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione
- misure di protezione dei dati durante la conservazione
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati
- misure per garantire la registrazione degli eventi
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita
- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti
- misure per garantire la minimizzazione dei dati
- misure per garantire la qualità dei dati
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati
- misure per garantire la responsabilità
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione
- Altro da specificare

Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, elencare anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile deve adottare.

.....

Eventuali misure supplementari potranno essere adottate per il trattamento di categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza.